

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente le mozioni presentate dall'onorevole Barchi il 20 luglio 1953
e dall'onorevole Ferretti il 28 dicembre 1953 circa una riforma
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

(del 27 aprile 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Durante la sessione primaverile e quella autunnale del 1953 furono presentate due mozioni chiedenti una modifica della legge cantonale sull'assicurazione contro la disoccupazione.

La prima è dell'on. Piero Barchi e confirmatari :

« I sottoscritti deputati, valendosi delle norme regolamentari, presentano la seguente mozione :

Richiamate le discussioni fatte nel momento in cui veniva esaminata la nuova legge 25 febbraio 1952 circa la obbligatorietà dell'assicurazione contro la disoccupazione in applicazione della legge federale 22 giugno 1951 (esame da parte della Commissione della Legislazione);

idem lo scambio di opinioni avuto tra i membri della Commissione speciale aiuto ai Comuni più bisognosi e studio dei problemi di compensazione intercomunale in occasione della seduta preliminare e informativa tenuta il 18 aprile 1953 alla presenza del capo del Dipartimento delle finanze, onorevole Consigliere di Stato Galli;

ritenuto che l'esame della materia, per quanto riguarda gli oneri caricati ai Comuni, ha consentito di rilevare che gli stessi sono non solo elevati, ma costituiscono un aggravio forte in genere e per molte posizioni speciali un peso che incide fortemente sulla economia e sulle risorse di molti Comuni della campagna e delle valli al punto di destare serie preoccupazioni quando siano oggettivamente valutati ed apprezzati altri oneri costanti creati da leggi cantonali in parte in esecuzione di norme legislative federali;

ritenuto che in occasione delle discussioni avute in seno alla Commissione aiuto ai Comuni è stato accertato, tra altro, che la materia che riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione dovrebbe costituire oggetto di un ulteriore esame ponderato rivolto a far assumere dallo Stato gli oneri che derivano, salvo una partecipazione assai limitata da parte dei Comuni sul piano della collaborazione e del controllo che essi devono ormai garantire al fine di evitare ogni e qualsiasi abuso e di conferire alla funzione uno svolgimento regolare;

considerato inoltre che l'azione sociale in discorso fa parte dei doveri essenziali che incombono allo Stato e non può essere negletta ma bensì integrata in consonanza dei bisogni che sorgono quotidianamente;

si pregiano chiedere che il Consiglio di Stato voglia promuovere un riesame della materia, inserirlo nel quadro delle attuali e future possibilità del Cantone (nuova politica sullo sfruttamento forze idriche, per esempio) e presentare un messaggio di modifica della legge

in vigore accogliendo il principio della partecipazione puramente accessoria dei Comuni con la fissazione di oneri limitati ».

La seconda è dell'on. Mario Ferretti :

« Il sottoscritto deputato, valendosi del diritto di iniziativa parlamentare propone :

L'art. 2 della legge 25 febbraio 1952 sulla assicurazione contro la disoccupazione è modificato come segue :

Art. 2. — Un quarto del sussidio cantonale sulle indennità versate agli assicurati e del contributo al fondo di compensazione è a carico del Comune di domicilio ».

Il punto di vista del Consiglio di Stato sulle due mozioni è già stato ripetutamente esposto in occasione delle discussioni sulle gestioni dipartimentali; si riteneva perciò che gli on. mozionanti non avrebbero insistito. Ma poiché recentemente le due mozioni sono state richiamate, in ossequio al regolamento del Gran Consiglio non abbiamo difficoltà a dare risposta scritta.

Dobbiamo innanzi tutto rettificare un errore contenuto nella mozione Ferretti. Il contributo dei Comuni è previsto agli art. 7 ed 8 della legge cantonale, non all'art. 2, il quale tratta invece della obbligatorietà dell'assicurazione.

Quanto alla mozione Barchi non possiamo in questa sede, che è ben delimitata dalla legge, esaminare i problemi sollevati nella lunga motivazione, come per esempio, la compensazione intercomunale, il riparto delle imposte dovute dalle aziende idroelettriche, ecc. Codesti ed altri problemi riguardanti i Comuni sono e saranno trattati da questo Consiglio in messaggi separati.

Gli art. 44 e 45 della legge federale del 22 giugno 1952 stabiliscono che i Cantoni « devono versare alle casse la cui attività si svolge nel loro territorio, sussidi pari a quelli della Confederazione » e al fondo di compensazione Fr. 2,— per ogni assicurato. L'art. 44 stabilisce pure che « i Cantoni i cui Comuni o Distretti sono tenuti a collaborare nell'applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, devono farli contribuire ai loro sussidi in misura adeguata ».

L'obbligo dei Comuni di versare un contributo è quindi imposto dalla legge federale, è confermato nella legge cantonale e non è neppure contestato dai mozionanti. E la ragione è molto chiara : i Comuni traggono indirettamente un beneficio dall'assicurazione contro la disoccupazione; la loro collaborazione è pertanto indispensabile per evitare abusi e spese non giustificati, e per l'applicazione corretta della legge.

Il decreto legislativo 3 novembre 1948 prevedeva la partecipazione dei Comuni nella misura di $\frac{1}{2}$ del sussidio cantonale. La riforma della legge federale del 1951 ha migliorato di molto la situazione degli assicurati, caricando un sensibile aumento degli oneri agli enti pubblici. E' per ciò che nella nuova legge cantonale del 1952 la partecipazione dei Comuni è stata elevata alla metà del contributo cantonale. Si legge nel messaggio del Consiglio di Stato : « La partecipazione del Comune è stata portata da un terzo alla metà. Prendendo come base i risultati degli ultimi due anni, ne risulterebbe un aggravamento di Fr. 70.000,— circa all'anno per i Comuni. Ci sembra che questo sia sopportabile dal momento che, per venire in aiuto dei Comuni in difficile situazione finanziaria, intenderemmo non più chiedere un credito annuo fisso di Fr. 40.000,—, come fatto fin qui, ma un credito eventualmente superiore, a seconda dei bisogni effettivi ». Infatti il credito in bilancio venne portato a Fr. 80.000,— all'anno. Si aggiunga che con la nuova disposizione dell'art. 7 il Cantone ha preso a suo carico il contributo cantonale alle spese di amministrazione.

Lo specchio seguente vuole appunto indicare :

- a) i maggiori oneri imposti dalle nuove leggi federale e cantonale a favore degli assicurati;

b) la ripartizione dei sussidi fra Cantone e Comuni.

	<i>Indennità disoccupazione</i>	<i>Sussidio cantonale</i>	<i>Sussidio comunale</i>	<i>Sussidio straordinario</i>	<i>A carico dei Comuni</i>
1950	2.139.407,—	616.000,—	205.333,—	30.705,—	174.628,—
1951	2.170.091,—	564.892,—	188.294,—	30.901,05	157.393,—
<i>Nuova legge</i>					
1952	3.211.801,—	846.210,—	349.625,—	87.661,—	261.964,—
1953	2.772.622,—	699.132,—	346.066,—	87.765,—	258.301,—
1954	2.931.685,—	774.502,70	383.280,—	80.880,—	302.400,—

Vediamo più da vicino le cifre del 1954 : il contributo dei Comuni ammontò a Fr. 302.400,—; quello del Cantone a Fr. 472.102,70 (metà del sussidio cantonale più il sussidio ai Comuni in difficile situazione finanziaria, più la partecipazione alle spese di amministrazione delle casse). La differenza è di Fr. 169.702,60; ciò vuol dire che non il 50 % versano complessivamente i Comuni, ma solo un po' meno del 40 % (%). Più del 60 % (%) è versato dal Cantone.

Come avviene la ripartizione fra i Comuni? L'art. 8 della legge stabilisce che l'aiuto cantonale non può essere superiore al 75 % dell'importo dovuto dal Comune. Da una tabella che teniamo a disposizione risulta che i contributi comunali variano dal 50 al 12,50 %. I Comuni che beneficiano dell'aiuto cantonale sono 121.

Noi riteniamo che considerati i notevoli vantaggi che l'assicurazione contro la disoccupazione reca ai Comuni, il 12,50 % di contributo sia un minimo sotto al quale non si dovrebbe scendere. La mozione Ferretti, se bene la interpretiamo, vorrebbe che questo contributo fosse ancora ridotto al 6,25 %, a una cifra irrisoria che toglierebbe ogni interesse al controllo della disoccupazione da parte dei Comuni.

Riteniamo che scopo delle mozioni sia piuttosto quello di alleggerire gli oneri dei Comuni poveri delle campagne e delle valli, non quello di favorire i Comuni che si trovano in condizioni finanziarie floride o almeno buone. Se così è, e si intende soltanto allargare l'aiuto dello Stato non occorre modificare la legge; basta che il Gran Consiglio in sede di preventivo aumenti la posta di bilancio a favore dei Comuni bisognosi, che attualmente è di Fr. 80.000,— all'anno. L'art. 8 della legge cantonale recita infatti che «allo scopo di venire in aiuto ai Comuni in difficile situazione finanziaria viene iscritto ogni anno nel preventivo dello Stato un credito adeguato».

Per le suesposte considerazioni vi proponiamo di

risolvere:

Le mozioni Ferretti - Barchi e confirmatari non sono accolte.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Soldini

Il Cons. Segr. di Stato :
Galli

